



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO
Provincia di Pisa

STATUTO

COMUNALE

Approvato con deliberazioni consiliari n. 120 del 14.10.1991, n. 10 del 23.4.1992, n. 65 del 02.6.1994, n. 51 del 19.6.2000, n. 98 del 30.11.2000, n. 25 del 31.03.2004, e n. 113 del 29.12.2011 modificato con Deliberazione Consiliare n.48 del 27.11.2019 e n. 23 del 20/07/2020

Indice generale

Prefazione - Cenni storici.....	7
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
Art. 1 Comune.....	9
Art. 2 Stemma e gonfalone.....	9
Art. 3 Territorio.....	9
Art. 4 Funzioni del Comune.....	9
Art. 5 Funzioni del Comune nel settore della sanità.....	10
Art. 6 Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza.....	10
Art. 7 Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica.....	11
Art. 8 Sviluppo economico.....	11
Art. 9 Assetto ed utilizzazione del territorio.....	11
Art. 10 Programmazione economico-sociale e territoriale.....	12
Art. 11 Funzioni del Comune in materia di tutela dell'ambiente da inquinamento.....	12
Art. 12 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico.....	12
Art. 13 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.....	12
Art. 14 Compiti del Comune.....	13
Art. 15 Partecipazione, decentramento, cooperazione.....	13
Art. 16 Servizi Pubblici.....	13
Art. 17 Albo pretorio.....	14
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.....	15
CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI.....	15
Art. 18 Organi.....	15
CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE.....	15
Art. 19 Elezione e composizione.....	15
Art. 20 Durata in carica.....	15
Art. 21 Consiglieri comunali.....	15
Art. 22 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo.....	17
Art. 23 Funzioni di controllo politico-amministrativo.....	18
Art. 24 Gli atti fondamentali.....	19
Art. 25 Le nomine dei rappresentanti.....	19



Art. 26 Consigliere anziano.....	19
Art. 27 I gruppi consiliari e la conferenza dei capo gruppi.....	19
Art. 28 Sessioni del Consiglio.....	19
Art. 29 Convocazione dei Consiglieri.....	20
Art. 30 Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute delle deliberazioni.....	20
Art. 31 Astensione dei consiglieri.....	20
Art. 32 Pubblicità delle sedute.....	21
Art. 33 Presidenza delle sedute consiliari.....	21
Art. 34 votazione e funzionamento del Consiglio.....	21
Art. 35 Verbalizzazione.....	21
Art. 36 Pubblicazione delle deliberazioni.....	22
Art. 37 Commissioni Consiliari Permanenti.....	22
<i>CAPO III - GIUNTA COMUNALE.....</i>	<i>23</i>
Art. 38 Nomina della Giunta.....	23
Art. 39 La Giunta Municipale.....	23
Art. 40 Composizione e presidenza.....	23
Art. 41 Assessori extraconsiliari.....	24
Art. 42 Compiti della Giunta.....	24
Art. 43 Nomina degli Assessori.....	24
Art. 44 Durata in carica della Giunta.....	25
Art. 45 Mozione di sfiducia.....	25
Art. 46 Decadenza della Giunta.....	25
Art. 47 Cessazione dei singoli componenti della Giunta.....	25
Art. 48 Funzionamento della Giunta.....	26
Art. 49 Ruolo e competenza della Giunta.....	27
Art. 50 Deliberazioni d'urgenza della Giunta.....	28
Art. 51 Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta.....	28
<i>CAPO IV -IL SINDACO.....</i>	<i>28</i>
Art. 52 Ruolo e funzioni.....	28
Art. 53 Rappresentanza e coordinamento.....	29
Art. 54 Elezione, durata in carica, vice Sindaco.....	29
Art. 55 Attribuzioni e poteri d'ordinanza.....	30



TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO - GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI.....	31
<i>CAPO 1 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.....</i>	<i>31</i>
Art. 56 Commissioni comunali consultive tematiche.....	31
Art. 57 Partecipazione dei cittadini.....	32
Art. 58 La partecipazione delle libere forme associative.....	32
Art. 59 Riunioni ed assemblee.....	33
Art. 60 Consultazioni.....	33
Art. 61 Referendum consultivo.....	34
Art. 62 Istanze, petizioni e proposte.....	35
<i>CAPO II - DIFENSORE CIVICO - AZIONE POPOLARE.....</i>	<i>35</i>
Art. 63 Difensore Civico.....	35
Art. 64 L'azione sostitutiva.....	35
<i>CAPO III LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO.....</i>	<i>36</i>
Art. 65 Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo.....	36
Art. 66 Responsabilità del procedimento.....	36
Art. 67 Pubblicità degli atti e delle informazioni.....	37
Art. 68 Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi.....	37
<i>CAPO IV GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI.....</i>	<i>38</i>
Art. 69 Istituzione del Garante per i diritti delle persone disabili.....	38
TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.....	39
<i>CAPO I - L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL COMUNE.....</i>	<i>39</i>
Art. 70 Principi e criteri direttivi.....	39
Art. 71 Organizzazione degli uffici e dei servizi.....	39
Art. 72 Gli uffici comunali.....	40
Art. 73 Incompatibilità.....	40
Art. 74 Funzioni di direzione.....	41
Art. 75 Il Segretario Comunale - Ruolo e funzioni.....	41
<i>CAPO II - I DIRIGENTI.....</i>	<i>42</i>
Art. 76 Funzioni.....	42
Art. 77 Dirigenti esterni.....	43
Art. 78 Responsabilità dei dirigenti e dei responsabili degli uffici.....	44
Art. 79 Responsabilità dei dipendenti.....	44



Art. 80 Dirigenti e responsabili dei procedimenti.....	44
Art. 81 Conferenza dei dirigenti e dei responsabili degli uffici.....	45
Art. 82 Obbligo di astensione.....	45
TITOLO V - FINANZA CONTABILITA' E REVISIONE.....	46
<i>CAPO I - CONTABILITA'</i>	46
Art. 83 Autonomia finanziaria.....	46
Art. 84 Regolamento di contabilità e dei contratti.....	46
Art. 85 Bilancio.....	46
Art. 86 Collegio Revisori.....	47
Art. 87 Composizione del Collegio dei Revisori.....	47
Art. 88 Controllo esterno di gestione.....	47
Art. 89 Modalità di controllo.....	47
Art. 90 Controllo interno.....	48
Art. 91 La gestione del patrimonio.....	48
<i>CAPO II - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ACCORDI DI PROGRAMMA</i>	49
Art. 92 La programmazione di bilancio.....	49
Art. 93 Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.....	49
Art. 94 Opere di competenza primaria del Comune.....	50
TITOLO VI - SERVIZI.....	51
<i>CAPO I - SERVIZI LOCALI</i>	51
Art. 95 Sviluppo sociale, culturale ed economico.....	51
Art. 96 Società di intervento.....	51
Art. 97 I servizi locali.....	51
Art. 98 Regolamento dei servizi.....	52
Art. 99 Istituzioni.....	52
Art. 100 Nomina e revoca degli amministratori.....	53
Art. 101 Direttore e personale delle aziende e delle istituzioni.....	53
<i>CAPO II CONVENZIONI E CONSORZI</i>	54
Art. 102 Convenzioni.....	54
Art. 103 Consorzi.....	54
TITOLO VII - Collaborazione e rapporti con altri enti.....	56
Art. 104 Lo Stato.....	56



Art. 105 La Regione.....	56
Art. 106 La Provincia.....	56
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	57
Art. 107 Revisione dello statuto.....	57
Art. 108 Entrata in vigore.....	57



Prefazione - Cenni storici

Il Comune di Santa Croce sull'Arno è compreso in una superficie di circa 17 Km quadrati, a destra della sponda dell'Arno, poco a valle della confluenza con il torrente Egola.

Confina a Est con Fucecchio, a Ovest con Castelfranco di Sotto, toccando detti Comuni anche a Nord. A Sud (confine stabilito dopo il 1832) è limitato dalla riva dell'Arno.

Il Comune ha una sola frazione Staffoli, che dista dal capoluogo 10 Km. Conta circa 12.500 abitanti ed è al centro del Comprensorio del Cuoio e della Calzatura.

Le origini di Santa Croce sull'Arno risalgono alla fine del 700, al tempo delle guerre dei Goti e dei Longobardi. Fino al 1863 si chiamò solo "Santa Croce".

L'etimologia del nome deriva da un bellissimo crocifisso, chiamato "La Santa Croce", conservato nella Chiesa Collegiata che, in lontani tempi, fu motivo di discussione con i Lucchesi, che ve lo avrebbero deposto verso il dodicesimo secolo.

Nel 900 Santa Croce era dominata dai Conti Cadolingi, dai quali si liberò nel 1143, diventando libero Comune.

Venne poi assoggettata alle città di Lucca, Pistoia e Pisa.

Questa ultima, nel 1261, la cinse di mura. In documenti del secolo XII è citata "Castello medioevale".

Le lotte fra Guelfi e Ghibellini trovarono Santa Croce pronta a dimostrare la propria neutralità, e da ciò la composizione dello stemma comunale, con parti di quello delle città rivali: mezza croce della Repubblica Pisana e mezzo giglio di quella Fiorentina.

Nella battaglia della Meloria (1283) i Pisani vennero sconfitti e il Castello di Santa Croce nel 1323 cadde in potere dei Castracani, ma nel 1327 ritornò definitivamente a Firenze.

Nel 1279 venne fondato da Santa Cristiana (nata a Santa Croce nel 1240 e deceduta nel 1310) il Monastero omonimo.

Soventi furono i contrasti con le vicine Fucecchio e Castelfranco, per il territorio e il diritto al taglio dei boschi delle Cerbaie, questione che venne risolta con un lodo del Capitano del Popolo di Lucca.

Il 1400 fu per Santa Croce un secolo di pace relativa e nel 1500, mercé l'interessamento dei Medici, vennero iniziati i lavori di prosciugamento del piano e del padule ed eretto il muro dell'Arno, a protezione dell'abitato.

Nel 1545 venne istituito il monte frammentario, in conseguenza dell'elargizione di duecento "sacca" di grano da parte del concittadino Mons. Duranti, Vescovo di Orvieto.

Dall'invasione spagnola al 1798, Santa Croce non ebbe una sua vera e propria storia.

Dal 1799 al 1814 soggiacque alla dominazione Napoleonica, e fu inclusa nel Dipartimento del Mediterraneo.

Intanto erano sorte le prime tre concerie e nel 1815, Santa Croce, con la caduta di Napoleone Bonaparte, viene nuovamente assoggettata al Granduca di Toscana.

Con la cacciata di Leopoldo II di Firenze (1859) e i moti del 1860, Santa Croce entra a far parte del Regno d'Italia.



Nel 1925, con San Miniato, venne posta dalla Provincia di Firenze in quella di Pisa.

E' un Comune a vocazione industriale conciaria, ed uno dei più importanti poli conciari mondiali.

Dal 1987 fa parte dei "Cento Comuni della piccola grande Italia".

E' gemellato con i Comuni di:

- GUARDIA DEI LOMBARDI (AV)

- MORRA DE' SANCTIS (AV)

[↑ torna all'indice](#)



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Comune

1. Il Comune di Santa Croce Sull'Arno (Pisa) è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'Art. 133 della Costituzione.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 2 Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel libro Araldico degli Enti Morali.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 23.9.1949. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986;

[↑ torna all'indice](#)

Art. 3 Territorio

1. Il Comune di Santa Croce Sull'Arno comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di Santa Croce Sull'Arno capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, e di Staffoli - Frazione,
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art 133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 4 Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi sanciti nella Costituzione Repubblicana.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie: esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, di pari opportunità dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.



4. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione europea relativa alla carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

5. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

6. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche i rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, con organismi privati, singoli ed associati anche in altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

7. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 5 Funzioni del Comune nel settore della sanità

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute nella sua accezione generale; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale e socio-sanitaria con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, ai tossicodipendenti e comunque a tutte le fasce sociali più deboli e marginali.

3. Con apposito regolamento verranno individuate e disciplinate ai sensi dell'art. 40, 2° comma, della legge 5.2.1992, n. 104, le modalità del coordinamento degli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge in questione con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e verrà istituita l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche per il tramite delle forme di partecipazione popolare previste dal presente Statuto.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 6 Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

1. Il Comune svolge tutte le sue funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R 24 luglio 1977 n. 616.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma la giunta comunale predispone programmi di assistenza autonomamente o in collaborazione con la USL competente relativi in particolare a manifestazioni e iniziative ricreative, culturali, sociali e assistenziali in favore dei meno abbienti e in particolare, dell'infanzia e degli anziani;

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, tenuto conto delle esigenze di bilancio o di particolari disposizioni di legge in materia, il Consiglio Comunale può stabilire apposite tariffe, esonerando dal pagamento le persone prive di disponibilità finanziarie.



4. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 7 Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzione scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, tenuto conto delle esigenze di bilancio o di particolari disposizioni di legge in materia, il Consiglio Comunale può stabilire apposite tariffe, esonerando dal pagamento le persone prive di disponibilità finanziarie.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 8 Sviluppo economico

1. Il Comune, mediante il coordinamento degli strumenti urbanistici e del Piano del Commercio, pianifica e promuove lo sviluppo delle attività economiche, produttive, commerciali ed agricole affinché le stesse possano operare nel rispetto dell'ambiente e del territorio, nella massima produttività e funzionalità, tenendo conto della vocazione di ciascuna zona e del tessuto economico esistente, in materia tale da consentire la prosperità ed il benessere per la collettività.

2. Adotta iniziative atte a stimolare le attività economiche e ne favorisce l'associazionismo.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 9 Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed agricoli.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisponde la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua il sistema coordinato, tra i vari enti competenti, di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche.

5. Predisponde idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.



6. Il Comune esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 10 Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art.5 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 11 Funzioni del Comune in materia di tutela dell'ambiente da inquinamento

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento idrico, atmosferico ed acustico in conformità a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. Al Comune competono obbligatoriamente le attività inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani, compreso la raccolta e smaltimento dei rifiuti pericolosi, secondo la normativa vigente. Compete altresì al Comune lo smaltimento dei rifiuti speciali residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti, qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane e dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 12 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 13 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, ed incoraggia e favorisce lo sport in tutte le sue espressioni di disciplina ed il turismo sociale e giovanile.

2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del T.U. Enti Locali.



3. I modi di utilizzo delle strutture dei servizi ed impianti saranno disciplinati da appositi regolamenti, che dovranno, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 14 Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme contenute nel presente statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe,, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna:
 - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
 - b) consentire alla Regione di avvalersi degli uffici Comunali secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

[↑ torna all'indice](#)

Art. 15 Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 8 del T.U. Enti Locali.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei e pluralistici, stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, può adottare il decentramento per circoscrizioni ed attua idonee forme di cooperazione con altri comuni della Provincia.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 16 Servizi Pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende municipalizzate;
 - b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico, fermo restando i rapporti già preesistenti;



- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 17 Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle Pubblicazioni.

[↑ torna all'indice](#)



TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 18 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Spettano agli organi istituzionali la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti tra gli organi istituzionali, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

[↑ torna all'indice](#)

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19 Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 20 Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 21 Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. degli enti Locali.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.



5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.
8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e gradi del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.
10. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi esplicitamente determinati dalla legge.
11. Nella prima seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominata.
12. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, lettera b) punto 3 del T.U. degli Enti Locali.
13. Nel caso in cui sia notificato ad un Consigliere il provvedimento di sospensione, ai sensi dell'art. 59 del T.U. degli Enti Locali, il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva procede alla temporanea sostituzione del Consigliere stesso ai sensi dell'art. 45 del medesimo T.U., assegnando le funzioni di supplente al Candidato, della stessa lista, che ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. Al termine della sospensione cessa la supplenza.
14. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
15. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.
16. Con cadenza annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori in coincidenza della scadenza per l'assestamento del Bilancio. E' facoltà del Sindaco provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.



17. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione della stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 22 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
- b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazioni amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
- c) agli atti di pianificazione annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
- e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali;

5. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.



6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 23 Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
- b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

- a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d) partecipando collegialmente o singolarmente su incarico del collegio stesso, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo tutte le volte che lo stesso collegio sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

5. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

6. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.



[↑ torna all'indice](#)

Art. 24 Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art.42 del T.U. degli Enti Locali, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 25 Le nomine dei rappresentanti

1. Il Consiglio comunale definisce ed approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.
2. Nei casi in cui è previsto che in un organo, collegio o commissione deve far parte un Consigliere Comunale, questi è sempre nominato dal Consiglio.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 26 Consigliere anziano

1. Il consigliere anziano è colui che, tra i Consiglieri proclamati eletti, ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco nella consultazione amministrativa.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 27 I gruppi consiliari e la conferenza dei capo gruppi

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente statuto.
4. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni del Consiglio comunale ed alla formazione dell'ordine del giorno e ad assicurare lo svolgimento dei lavori nel modo migliore.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 28 Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.



2. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Le sessioni consiliari hanno luogo per determinazione del Sindaco per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune; in quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta dei consiglieri.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 29 Convocazione dei Consiglieri

1. Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio almeno cinque giorni liberi prima della data fissata.
2. La convocazione per prima seduta del Consiglio successiva alla elezione è disposta dal Sindaco neo eletto e deve avvenire entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla proclamazione e la seduta stessa deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
3. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 30 Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno otto consiglieri.
3. I consiglieri che non intervengono ad almeno cinque sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. Il Consiglio esamina opportunamente le eventuali cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 31 Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. I Consiglieri dovranno astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

[↑ torna all'indice](#)



Art. 32 Pubblicità delle sedute

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 33 Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Sindaco eletto direttamente presiede le adunanze del Consiglio Comunale. Egli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le funzioni di cui ai commi precedenti sono svolte dal Consigliere Anziano.

5. Il Consiglio comunale può prevedere mediante apposito regolamento che la Presidenza dello stesso possa essere attribuita ad un Consigliere comunale, eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio o, in sede di prima attuazione, nella prima seduta consiliare successiva alla entrata in vigore del regolamento. Il Regolamento disciplina le funzioni, i poteri, la durata e il rapporto del Presidente del Consiglio con gli altri organi elettivi e con gli uffici.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 34 votazione e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Per le nomine di cui all'art.42, lettera m), del T.U. degli Enti Locali, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 35 Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.



2. Il Consiglio sceglie uno dei suoi membri ad assolvere le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, solo nei casi in cui vi è un interesse all'oggetto del Segretario Comunale e nei casi di imprevista assenza dello stesso per cause di forza maggiore.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 36 Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive ai sensi delle leggi vigenti e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 37 Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criteri proporzionali ai gruppi politici che lo formano, ed in modo da garantire la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Il Regolamento che disciplina i lavori del Consiglio Comunale determina il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni consiliari permanenti. Lo stesso Regolamento prevede l'istituzione della :
 - a) Commissione consiliare permanente Controllo e garanzia, attribuendone la Presidenza a Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione;
 - b) Commissione consiliare permanente Statuto e Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
3. Il Regolamento disciplina inoltre il numero e le materie di competenza di ulteriori commissioni.
4. Attraverso le Commissioni consiliari permanenti il Consiglio comunale esercita in modo sistematico ed incisivo le funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività del Comune.
5. Le commissioni consiliari permanenti svolgono compiti di supporto all'attività del Consiglio e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri. In particolare:



- a) esaminano gli argomenti da sottoporre a deliberazione consiliare con particolare riferimento agli atti di programmazione annuale e pluriennale, fornendo ai consiglieri un ambito per l'informazione, la documentazione e l'approfondimento sui medesimi;
- b) qualora ne ravvisino la necessità, possono procedere ad audizioni o consultazioni di dirigenti o responsabili di uffici comunali, di rappresentanti di enti organismi o associazioni, di cittadini.

6. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere informazioni relative alle materie di rispettiva competenza: dagli uffici dell'Ente; dagli uffici delle aziende, enti, ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza; da tutti gli altri organi.

7. Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo.

8. Il Consiglio, inoltre, può istituire commissioni speciali e/o temporanee, con le stesse modalità previste per l'istituzione delle commissioni consiliari permanenti, incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

(norma transitoria: l'entrata in vigore di questo articolo, per quanto riguarda la Commissione Controllo e Garanzia e la Commissione Statuto e Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, ha decorrenza dalla legislatura successiva alla presente)

[↑ torna all'indice](#)

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

Art. 38 Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vice sindaco, assicurando di norma la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;
 - non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti la carica di assessore.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 39 La Giunta Municipale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

[↑ torna all'indice](#)



Art. 40 Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sette Assessori.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede la Giunta il Vice Sindaco o, in mancanza, l'Assessore più anziano d'età.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 41 Assessori extraconsiliari

1. Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e che non abbiano partecipato, in qualità di candidati, alle ultime elezioni amministrative.
2. Il numero degli assessori componenti la Giunta, come previsto dal comma 1 dell'articolo precedente, comprende anche gli assessori di cui al 1° comma.
3. La partecipazione degli assessori extraconsiliari non può eccedere il numero massimo di n.3 unità
4. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari contestualmente alla elezione degli stessi.
5. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio per gli affari di cui sono relatori, senza diritto di voto.
6. La scelta di detti Assessori dovrà necessariamente ricorrere su persone che abbiano comprovata esperienza e professionalità, acquisita negli anni, nel settore specifico per il quale sono chiamati ad assolvere la loro funzione.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 42 Compiti della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Adotta gli atti di amministrazione che la legge od il presente Statuto non riservano al Consiglio Comunale od alle competenze del Sindaco, del Segretario o dei Funzionari.
3. La Giunta Comunale svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 43 Nomina degli Assessori

1. Il provvedimento di nomina dei singoli assessori deve essere notificato all'interessato ed è efficace nel momento in cui i soggetti nominati consegnano al Sindaco l'accettazione della carica unitamente ad una attestazione in merito alla insussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.



2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti l'organo nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Dell'avvenuta nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione, nella prima seduta, al Consiglio Comunale, dopo la convalida degli eletti.

4. I provvedimenti di nomina degli Assessori, del Vice Sindaco devono essere consegnati a cura del Sindaco, entro il decimo giorno dalla data di proclamazione degli eletti, alla Segretaria Generale, che provvederà al loro deposito in libera visione dei consiglieri comunali.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 44 Durata in carica della Giunta

1. La Giunta Comunale dura in carica 5 anni e comunque fino all'insediamento della nuova Giunta.

2. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 45 Mozione di sfiducia

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale. Il voto contrario da parte del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano, contemporaneamente, dalla carica, a seguito dell'approvazione, da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 46 Decadenza della Giunta

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade con il conseguente scioglimento del Consiglio Comunale.

In caso di dimissioni, limitate alle funzioni di Vice Sindaco, o nel caso di revoca di dette funzioni, il Sindaco provvede a conferire le medesime ad altro Assessore, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 47 Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori cessano singolarmente dalla carica per morte, dimissioni, revoca o decadenza.



2. In caso di cessazione dalla carica di singoli Assessori, il Sindaco, nella prima adunanza utile, ne comunica i motivi al Consiglio. In detta sede il Sindaco dà comunicazione dei nuovi Assessori nominati.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, unitamente ai provvedimenti di sostituzione.
4. Si ha la decadenza della Giunta nei casi previsti all'art. 48, comma 1°, nonché nella eventualità di scioglimento del Consiglio Comunale.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 48 Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Possono essere invitati alle riunioni di Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti le loro funzioni ed incarichi, i rappresentanti del Comune in Enti, aziende, consorzi e commissioni. Il Presidente o ciascun membro del Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle sedute della Giunta Municipale, alle quali sono regolarmente invitati.
8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
9. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.
10. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
11. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
12. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della



Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze de Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini dalla determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 49 Ruolo e competenza della Giunta

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - i) nomina e revoca il direttore generale e autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
 - j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio elettorale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;



- l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabili dal consiglio;
- q) approva il PEG su proposta del responsabile dei servizi finanziari.
- r) fermo restando la rappresentanza legale che rimane attribuita al Sindaco, delibera l'autorizzazione a costituirsi in giudizio. I risultati finali di ogni giudizio dovranno essere sollecitamente comunicati dal Sindaco ai Capigruppo.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 50 Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio quali quelle definite in conformità alla deliberazione n.1/87 della Corte dei Conti, Sez. EE.LL..
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 51 Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto del presente statuto.

[↑ torna all'indice](#)



CAPO IV -IL SINDACO

Art. 52 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Convoca e presiede il Consiglio Comunale - qualora non sia stato nominato il Presidente del Consiglio comunale - e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
3. E' l'interprete ufficiale degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e ne dirige i lavori secondo il regolamento - ove non sia nominato il Presidente del Consiglio. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei Capi gruppo.
4. Quale presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.
6. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 53 Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.
3. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

[↑ torna all'indice](#)



Art. 54 Elezione, durata in carica, vice Sindaco

1. Il Sindaco viene eletto, a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, di cui è membro.
2. L'assunzione delle funzioni di Sindaco, sia come Capo dell'Amministrazione che come Ufficiale di Governo, sono regolate dalla legge.
3. Il Sindaco resta in carica per cinque anni. Il Sindaco, che ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica, presso l'Ente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, 6 mesi e 1 giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, si applica quanto previsto dal primo comma dell'art. 48.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
6. Il Sindaco, insieme alla Giunta, decade dalla carica nel caso dello scioglimento del Consiglio comunale.
7. Il Sindaco, insieme alla Giunta, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio comunale, come previsto dall'art. 47.
8. Al Sindaco, così come agli Assessori ed ai Consiglieri, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
9. In sede di nomina dei componenti della Giunta comunale, il Sindaco attribuisce le funzioni di Vice Sindaco ad un Assessore.
10. Il Vice Sindaco sostituisce, anche nelle funzioni di Ufficiale di Governo, il Sindaco, nei casi di vacanza, assenza od impedimento temporaneo nonché di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
11. In caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 55 Attribuzioni e poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della Legge n.142/90 e ss.mm. e ii.;



- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

2. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti le-gali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;

3. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

4. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

5. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

6. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

7. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto di principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

8. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

[↑ torna all'indice](#)



TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO – GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI

CAPO 1 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 56 Commissioni comunali consultive tematiche

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire Commissioni comunali consultive tematiche composte da cittadini in misura paritetica in rappresentanza della maggioranza e della minoranza, come la commissione Pari opportunità e la commissione Casa di riposo.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Il Regolamento disciplina altresì il numero e le materie di competenza di ulteriori commissioni.
3. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa autorizzazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 57 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini singoli o associati, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 58 La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.



2. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni delle donne, dei giovani e degli anziani i partiti politici di ispirazione democratica; ed ogni altra libera forma associativa.

3. In considerazione della posizione geografica decentrata della frazione di Staffoli nei confronti del capoluogo ed alle sue peculiari vocazioni che la distinguono dal resto del territorio comunale, ed allo scopo di favorire la partecipazione popolare dei residenti alla vita amministrativa della collettività, è istituito, un Forum dei cittadini la cui attività consultiva e propositiva è finalizzata a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed Amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela degli interessi collettivi della frazione. Possono far parte del Forum anche rappresentanti dell'Amministrazione Comunale designati dal Consiglio Comunale.

4. Così come per la Frazione, il Consiglio comunale può promuovere la istituzione di "Consulte" per il capoluogo suddividendo lo stesso in più zone.

5. La composizione, le competenze, le regole di funzionamento, i rapporti con l'Amministrazione Comunale del "Forum" e delle "Consulte" sono stabiliti da apposito regolamento, assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge ed escludendo comunque attività amministrativa.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 59 Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate e regolamentate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

[↑ torna all'indice](#)



Art. 60 Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Le consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 61 Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento esclusi quelli di cui al successivo quarto comma relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Il Consiglio comunale può respingere la proposta solo nei casi previsti dal successivo comma 4°. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
 - b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
 - c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e) designazione e nomine di rappresentanti.



5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
9. Il responso del referendum consultivo è vincolante per l'Amministrazione Comunale. Un apposito regolamento potrà disciplinare le modalità di svolgimento di sondaggi finalizzati all'acquisizione del parere dei cittadini su argomenti di interesse generale per l'Amministrazione Comunale, con procedure semplificate, anche telematiche, rispetto al referendum di cui ai commi precedenti.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 62 Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune e quelli iscritti nelle liste sezionali elettorali delle circoscrizioni, possono rivolgere istanze e petizioni all'Amministrazione comunale in riferimento a problemi di rilevanza cittadina nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dalla Giunta Municipale che provvede a deliberare nel merito entro 30 giorni.
3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di 50 elettori.
4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni di legge in materia.

[↑ torna all'indice](#)

CAPO II - DIFENSORE CIVICO - AZIONE POPOLARE

Art. 63 Difensore Civico

1. Al fine di garantire l'imparzialità, il buon andamento, la tempestività e la correttezza dell'azione amministrativa, il Comune, tramite i propri uffici, favorisce con ogni mezzo il ricorso dei cittadini al Difensore Civico istituito dalla Regione Toscana o dai Comuni del Comprensorio del Cuoio. A tal fine il Comune promuove iniziative per l'Istituzione anche in ambito comprensoriale dell'ufficio del Difensore Civico.
2. La Giunta assicura all'ufficio del Difensore Civico regionale o comprensoriale la disponibilità di documenti e di personale necessaria per l'adempimento della propria attività nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Santa Croce sull'Arno.

[↑ torna all'indice](#)



Art. 64 L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un diritto o di un interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

[↑ torna all'indice](#)

CAPO III LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO

Art. 65 Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurare la conoscenza da parte della popolazione.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 66 Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle



ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. L'Amministrazione comunale determina, nel regolamento di cui all'articolo precedente, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

3. Con lo stesso regolamento viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.

4. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nel presente articolo sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale podestà.

5. Gli accordi per la determinazione del contenuto del provvedimento, di cui all'art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241 sono stipulati dal dirigente di settore previa deliberazione del consiglio o della giunta a seconda della competenza.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 67 Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili nelle sedi delle Circoscrizioni ed in centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

6. Appositi regolamenti attuativi provvederanno l'istituzione dell'Anagrafe Pubblica degli eletti nei modi e nei termini stabiliti dagli stessi, la pubblicazione sul sito web del Comune degli atti amministrativi significativi e politici, i lavori consiliari, le società controllate dal Comune e tutto quanto concorre all'attuazione dei principi di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa dell'Ente.



Art. 68 Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e quelle relative alla L.08.07.1986 n.349, art.14.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.
7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art.25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n.241.

CAPO IV GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI

Art. 69 Istituzione del Garante per i diritti delle persone disabili

1. È istituita la figura del Garante della persona disabile al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone disabili.
2. Il Garante svolge la propria azione nei confronti delle persone disabili che siano domiciliate o residenti nel Comune di Santa Croce sull'Arno in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale.
3. Il Garante per i diritti delle persone disabili è nominato su proposta del Consiglio Comunale, all'interno di una lista di nominativi che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, comprovata esperienza nel campo della disabilità, raccolti a

seguito di indizione di apposito bando pubblico. Il Sindaco provvede alla nomina del Garante con proprio atto.

4. Il regolamento disciplina la modalità di nomina, la durata e le funzioni del Garante della persona disabile nonché i rapporti con i soggetti pubblici competenti per materia, come la Società della Salute.

[↑ torna all'indice](#)



TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I - L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL COMUNE

Art. 70 Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai dirigenti.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 71 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale, su proposta della Conferenza dei dirigenti, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.
3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla Conferenza dei dirigenti, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto dalla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e



dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 72 Gli uffici comunali

1. Gli uffici del Comune si articolano in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di attività amministrative o di gestione di servizi, al raggiungimento di obiettivi determinati, oppure allo svolgimento di attività strumentali.

2. La pianta organica del personale le dotazioni del personale per contingenti complessivi di qualifiche e profili professionali.

3. Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di progetto, è preposto un responsabile, che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni responsabile di unità organizzativa deve essere garantita l'autonomia funzionale e organizzativa necessaria per l'assolvimento del proprio compito.

4. Le variazioni all'organigramma, nonché l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative, sono disposte dalla Giunta comunale, sulla scorta delle proposte formulate dalla conferenza dei dirigenti.

5. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione e delle qualifiche funzionali e profili professionali, il regolamento di organizzazione disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'ente.

6. Ove sia ritenuto opportuno, per progetti o programmi di settore o intersettoriali, possono essere costituiti gruppi di studio, ricerca o lavoro, attribuendo al personale mansioni ed attività nel rispetto delle capacità e competenza professionale, anche a prescindere dalle mansioni svolte e dal profilo professionale rivestito.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 73 Incompatibilità

1. Il dipendente non può svolgere altra attività lavorativa.

2. Lo svolgimento di attività lavorative diverse da quelle inerenti il rapporto di impiego con il Comune è autorizzato dalla Giunta comunale.



3. In caso di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 267/2000 il dipendente è collocato, per tutta la durata del contratto, in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 74 Funzioni di direzione

1. Ad ogni dirigente deve essere assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione al servizio.

2. L'esplicazione della funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, necessari per il buon andamento dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente. Il personale interessato deve attenersi a quanto stabilito dal dirigente.

3. Le funzioni di direzione delle unità organizzative funzionalmente sott'ordinate si esercitano di norma attraverso il responsabile delle stesse.

4. Per ogni servizio, attività, progetto o programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi, definito "centro di imputazione".

5. Il centro di imputazione è responsabile della complessiva conduzione dell'attività ed ha poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizzo in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa. Anche i soggetti che per l'ente svolgono funzioni ed attività in dipendenza di un rapporto, di natura pubblica o privata, diverso dall'impiego pubblico, devono collaborare, secondo la rispettiva competenza, al migliore perseguimento dell'obiettivo attribuito al centro di imputazione.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 75 Il Segretario Comunale - Ruolo e funzioni

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assi-curando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

3. Collabora nell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.

4. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del dirigente del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.



5. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:

- a) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- b) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
- c) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
- d) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
- e) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
- f) adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze;
- a) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

7. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale ed ha potere di adottare tutte le attività di indirizzo, impulso, organizzativa e sostitutiva che, per lo scopo, si rendono necessari.

[↑ torna all'indice](#)

CAPO II - I DIRIGENTI

Art. 76 Funzioni

1. I dirigenti ed i responsabili degli uffici organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dall'Ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

2. I dirigenti e i responsabili degli uffici, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi, con tutti i compiti e



le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Gli atti di competenza dei dirigenti e dei responsabili degli uffici sono definiti dal regolamento, che fissa i limiti della loro potestà discrezionale.

3. Ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici sono attribuite tutte le competenze relative all'attività di gestione, secondo quanto previsto dall'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142 come successivamente modificate.

4. I dirigenti ed i responsabili adottano tutti gli atti, anche a rilevanza esterna, necessari all'esercizio delle loro funzioni.

5. Gli incarichi di direzione di Settori o UU.OO. sono conferiti a tempo determinato, con atto del Sindaco secondo le modalità previste dall'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi.

6. Il Segretario, i dirigenti ed i responsabili degli uffici, possono delegare competenze proprie, che possono comprendere anche l'emanazione di atti a rilevanza esterna, a funzionari, nel rispetto dei principi posti dall'art.74.

7. L'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere forme collegiali settoriali o intersettoriali di collegamento tra organi politici; allo scopo di coordinare l'indirizzo amministrativo con l'attività di gestione.

8. I dirigenti ed i responsabili degli uffici presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l'alienazione di beni, di competenza del settore al quale sono preposti. Assumono la responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione comunale.

9. I dirigenti ed i responsabili degli uffici sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 77 Dirigenti esterni

1. La copertura di posti di Dirigente e/o responsabile di unità operativa o di alta specializzazione può avvenire anche con personale assunto mediante contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire secondo le modalità indicate dall'ordinamento.

2. Se il contratto a termine per la copertura di posti dirigenziali di cui al precedente comma è stipulato con personale già dipendente dell'Amministrazione Comunale di Santa Croce Sull'Arno si applicano le norme di cui al precedente art. 73, comma 3.

3. I contratti stipulati di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica al momento della stipula.

4. Qualora, durante lo svolgimento dell'incarico, risulti evidente che il dirigente non è adeguato all'incarico che gli è stato attribuito, il contratto può essere unilateralmente risolto con deliberazione motivata.

[↑ torna all'indice](#)



Art. 78 Responsabilità dei dirigenti e dei responsabili degli uffici

1. I dirigenti ed i responsabili degli uffici sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
2. La Giunta procederà ad effettuare, in contraddittorio con il dirigente ed il responsabile dell'ufficio, verifiche periodiche dell'attività dei servizi da loro diretti.
3. L'inefficienza non occasionale, comprovata e non giustificata può comportare la rimozione da incarichi, il trasferimento ed altro servizio, la rimozione dalla direzione di struttura, con le relative conseguenze retributive.
4. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente avviene con le garanzie proprie del procedimento disciplinare e delle eventuali norme contrattuali in materia.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 79 Responsabilità dei dipendenti

1. Il dirigente ed i responsabili degli uffici, nel corso del procedimento periodico di valutazione di risultati di cui all'articolo precedente, prende in considerazione, tra gli elementi che hanno concorso alla determinazione dei risultati stessi, le prestazioni lavorative dei dipendenti addetti all'ufficio.
2. Il funzionario che non svolge adeguatamente le proprie funzioni legate alla responsabilità di unità organizzativa è rimosso dall'incarico.
3. Il dipendente che non svolge la propria attività lavorativa con efficienza e correttezza può essere trasferito dal dirigente del servizio o del settore ad altro posto di pari qualifica nell'ambito del servizio o del settore, può altresì essere escluso dalla corresponsione dei premi incentivanti.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti debbono essere irrogate tramite un procedimento in contraddittorio.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 80 Dirigenti e responsabili dei procedimenti

1. Il dirigente ed i responsabili degli uffici che non sia anche responsabile, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, di procedimenti amministrativi che si svolgono all'interno del servizio da lui diretto, in quanto abbia assegnato ad altro dipendente la relativa responsabilità, mantiene comunque la responsabilità dell'andamento complessivo delle procedure, con particolare riferimento alla imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa.
2. Per assicurare comunque l'istruttoria dei procedimenti, il dirigente ed il responsabile del servizio deve svolgere tutte le attività di indirizzo, impulso, organizzative e sostitutive che si rendano necessarie.
3. Al responsabile del procedimento che non svolga in modo adeguato i propri compiti deve essere sottratta tale responsabilità; egli, nei casi più gravi, può essere rimosso dalla direzione di unità operativa; può essere soggetto a sanzioni disciplinari, quando il comportamento integri un illecito di tale natura.

[↑ torna all'indice](#)



Art. 81 Conferenza dei dirigenti e dei responsabili degli uffici

1. E' istituita la conferenza permanente dei dirigenti e dei responsabili degli uffici presieduta dal Segretario comunale, che svolge anche attraverso di essa la propria attività di coordinamento.
2. La conferenza ha funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatrici, istruttorie ed attuative, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente agli organi politici, al Segretario, ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle funzioni sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 82 Obbligo di astensione

1. Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario, i dirigenti ed i responsabili dei servizi, debbono astenersi dal prendere parte all'adozione di provvedimenti concernenti interessi, liti o contabilità, verso il Comune e verso le aziende comunali o dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, propri di loro parenti o affini entro il terzo grado.
2. I soggetti indicati al comma precedente debbono altresì astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.

[↑ torna all'indice](#)



TITOLO V - FINANZA CONTABILITA' E REVISIONE

CAPO I - CONTABILITA'

Art. 83 Autonomia finanziaria

3. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina i criteri della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione, secondo la capacità contributiva degli utenti.

4. L'esecuzione di opere o interventi o l'istituzione e gestione di servizi può essere subordinata al reperimento delle risorse tramite contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche, corrisposte dai cittadini.

5. A tale scopo possono essere indette forme di consultazione della cittadinanza. La dichiarazione di contribuzione è raccolta dal Segretario generale o suo delegato, e vincola chi la rende.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 84 Regolamento di contabilità e dei contratti

1. Il regolamento di contabilità è ispirato a principi di efficienza e trasparenza, relativamente all'attività amministrativa ed alla gestione dei servizi. Esso è un insieme organico di regole e procedure che consentano l'analisi, la presentazione ed il controllo dei fatti amministrativi e gestionali sia in termini finanziari sia patrimoniali. Introduce anche principi e metodologie di controllo economico interno della gestione, finalizzate al miglioramento dell'organizzazione dell'ente, atta a garantire il buon andamento e la trasparenza delle attività e funzioni di competenza.

2. Il regolamento dei contratti disciplina le procedure contrattuali, secondo criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione, nel rispetto della ripartizione delle competenze tra organi politici e burocratici previsti dalla legge e dallo statuto.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 85 Bilancio

1. Il bilancio deve essere redatto, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia e dal regolamento sulla contabilità.

2. Il bilancio non è approvato se alla seduta non partecipa almeno la metà dei consiglieri assegnati.

[↑ torna all'indice](#)



Art. 86 Collegio Revisori

1. Ai sensi dell'art. 234 del T.U. degli Enti Locali e dell'art.6 quinquies della Legge 15.03.1991, n.80, presso il Comune è costituito un collegio dei revisori dei conti, eletto dal Consiglio Comunale.
2. La composizione e le modalità di funzionamento di detto organo sono disciplinate oltre che dalle norme di legge, dal regolamento di contabilità dell'Ente.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 87 Composizione del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, giusta la disposizione dell'art. 234 del T.U. degli Enti Locali. Funge da Presidente il membro prescelto tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
2. Il presidente ed i membri effettivi sono nominati per un triennio. I singoli membri possono essere confermati per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza.
3. Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori dei Conti sono disciplinate dal Regolamento di contabilità dell'ente.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 88 Controllo esterno di gestione

1. Il processo di revisione contabile e finanziaria della gestione, è congegnato nelle forme di un controllo guida dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione pubblica e deve interagire con la dirigenza politica e tecnico-amministrativa del Comune.
2. Il sistema dei controlli deve fornire alla dirigenza politica e tecnico-amministrativa dell'ente tutti gli elementi conoscitivi ed operativi utili al buon andamento dell'ente stesso, in modo che sia assicurata l'economicità della gestione, la soglia ottimale di rendimento (efficienza) e la congruità della conduzione rispetto agli obiettivi (efficacia), anche in riferimento all'impostazione del nuovo bilancio di esercizio.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 89 Modalità di controllo

1. I revisori hanno diritto d'accesso a tutti gli uffici del Comune e possono esaminare tutta la documentazione amministrativa e contabile dell'ente.
2. Il collegio dei revisori, oltre ad esercitare la funzione di controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente in sede preventiva e concomitante, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
3. Il collegio dei revisori collabora con la Giunta e con il Consiglio o con i singoli assessori e consiglieri comunali, all'attività di indirizzo dell'ente, anche con relazioni periodiche, mediante rilevazione analitica delle caratteristiche di erogazione, dei modelli organizzativi e delle procedure operative; mediante analisi economica dell'andamento gestionale ed una sintesi delle rilevazioni riorganizzatrici effettuate; mediante indicazione di proposte di riorganizzazione del nuovo bilancio di previsione.



4. In sede di consuntivo, il collegio presenta apposita relazione che illustra le risultanze del conto consuntivo e formula specifici rilievi e proposte tendenti a migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 90 Controllo interno

1. L'amministrazione Comunale predispone particolari forme interne di controllo economico, intesa ad evidenziare i risultati di gestione conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. Il controllo interno di gestione previsto dagli artt. 196, 197 e 198 del T.U. degli Enti Locali è disciplinato dal Regolamento di Contabilità dell'ente.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 91 La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta Comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità, salvo i casi di interventi sociali od assistenziali. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, debitamente giustificate, la Giunta procede alla adozione del provvedimento.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

[↑ torna all'indice](#)



CAPO II - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 92 La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale.

2. Il bilancio di Previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione, sentiti i responsabili dei servizi. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. La Giunta sulla base del Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio comunale definisce ed approva il Piano Esecutivo di Gestione, affidando gli obiettivi di gestione e le relative risorse finanziarie ai responsabili dei servizi.

4. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organismi di partecipazione popolare, quali previsti dall'art. 59 del presente Statuto, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

5. Il bilancio di Previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine previsto dalla legge.

6. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 93 Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci modificano automaticamente anche il programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.



6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzi e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 94 Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

[↑ torna all'indice](#)



TITOLO VI - SERVIZI

CAPO I - SERVIZI LOCALI

Art. 95 Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Lo sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane sono perseguiti attraverso la gestione diretta ed indiretta dei servizi ed attraverso la pianificazione, programmazione e promozione delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.
2. Per tali fini il comune promuove intese e accordi con i soggetti pubblici o privati che esercitano attività o svolgono funzioni che interessano la popolazione ed il territorio; emana direttive e fornisce indicazioni di cui gli stessi devono tenere conto; provvede a coordinare, non interferendo con il corretto esercizio delle loro funzioni, l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati, per armonizzarli con le esigenze della comunità.
3. In particolare, il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione, anche nelle forme di cui all'articolo seguente.
4. I servizi pubblici comunali sono offerti, ove possibile, a tutti i soggetti che nel territorio comunale lavorano, studiano, vivono, a prescindere dalla loro cittadinanza o residenza. I servizi scolastici e sanitari sono offerti a chiunque viva sul territorio, a prescindere dal titolo della loro presenza.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 96 Società di intervento

1. Il regolamento disciplina le società di intervento, costituite, a seconda delle esigenze, nelle forme delle società di capitali previste dal codice civile, per favorire la nascita e lo sviluppo di attività produttive, agricole, commerciali, turistiche e direzionali.
2. Le società di intervento, a prevalente capitale comunale o misto, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, sono finalizzate all'avvio dell'attività ed alla loro cessione a soggetti che garantiscano il perseguimento delle finalità proprie della società.
3. Le società potranno avere un ambito territoriale di intervento anche sopra comunale, purché adeguato al perseguimento delle proprie finalità.
4. Il provvedimento di istituzione dovrà stabilire il sistema di finanziamento (anche con ricorso al credito), l'oggetto societario, le modalità di cessione delle attività e di recupero graduale del capitale investito, l'eventuale partecipazione agli utili.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 97 I servizi locali

1. Il Comune approva annualmente il piano generale dei servizi pubblici gestiti dal Comune. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di



gestione scelta, previa valutazione comparativa, per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi ed il piano finanziario di investimento e di gestione.

2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga adeguate motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale.

3. La valutazione comparativa deve tenere conto di tutte le forme di gestione, comprese quelle di associazione mediante convenzione o consorzio, anche previo accordo di programma.

4. In sede di prima applicazione ed a ricognizione del patrimonio avvenuta il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.

5. Le forme di gestione, debbono informarsi ai principi di informazione, partecipazione e tutela degli utenti e debbono assicurare efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

6. Il personale dell'ente adibito a servizi per i quali sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta, deve, se ciò non risulti impossibile per motivi funzionali od economici, essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'ente.

7. La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.

8. Qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovranno essere previste modalità di rapporto e forme di raccordo tra il soggetto gestore ed il Comune, idonee ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 98 Regolamento dei servizi

1. Il Comune adotta il regolamento dei servizi, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente, determina, per ciascuna forma di gestione, le dotazioni di beni e di personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'ente e le modalità di indirizzo da parte del Consiglio comunale.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 99 Istituzioni

1. In particolare il Consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente 2° comma determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia



gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

6. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio stesso ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 100 Nomina e revoca degli amministratori

1. La nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni comunali avviene sulla base di un documento programmatico proposto dalla Giunta o da un terzo dei Consiglieri, contenente la lista dei candidati a componenti del Consiglio di amministrazione e a Presidente. La nomina avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Gli amministratori debbono essere nominati dal Consiglio comunale fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.

3. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dal Consiglio comunale su proposta della giunta o di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune; essi debbono essere sostituiti nella stessa seduta.

4. I consigli di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione, a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri o proposta dalla Giunta.

5. La mozione di cui al comma precedente deve contenere nuove linee programmatiche e la proposta di un nuovo consiglio di amministrazione e di un nuovo presidente.

6. [↑ torna all'indice](#)

Art. 101 Direttore e personale delle aziende e delle istituzioni

1. La nomina del direttore delle aziende e istituzioni può avvenire per concorso pubblico o per contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato. Nel secondo caso la nomina deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

2. La revoca del direttore può essere disposta con deliberazione consiliare, su proposta della giunta o di un terzo dei consiglieri assegnati, previo parere del segretario generale, per gravi e



ripetuti inadempimenti ai doveri di ufficio, o per inefficienza o incompatibilità. La revoca deve avvenire previa contestazione degli addebiti, assicurando il contraddittorio con l'interessato.

3. Le modalità di copertura dei posti delle istituzioni e delle aziende speciali verranno specificate nei rispettivi statuti, in conformità con le norme che regolano l'accesso al rapporto di pubblico impiego.

[↑ torna all'indice](#)

CAPO II CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 102 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalla periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio e per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comune e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente, e comunque non oltre 60 giorni, il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 103 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.



3. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

4. Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per il periodo stabilito dallo Statuto.

5. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.

6. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

7. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio di amministrazione a quelli della Giunta.

8. Entro il 12 giugno 1992 sarà provveduto, anche in deroga ai limiti di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei consorzi in atto ai quali partecipa questo Comune, adottando i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispone la legge.

[↑ torna all'indice](#)



TITOLO VII - Collaborazione e rapporti con altri enti

Art. 104 Lo Stato

1. Il Comune gestisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 105 La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatrice di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 106 La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatrice con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

[↑ torna all'indice](#)



TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 107 Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art.6, commi quarto e quinto, del T.U. degli Enti Locali.
2. Le proposte di un nuovo statuto e l'abrogazione del vecchio sono sottoposte a parere obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. Le semplici modifiche o le revisioni per aggiornamenti legislativi sono debitamente pubblicizzate preventivamente alla discussione in Consiglio comunale.

[↑ torna all'indice](#)

Art. 108 Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

[↑ torna all'indice](#)

